

INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2025/02

AGGIORNAMENTO FISCALE FEBBRAIO FOCUS SU ROTTAMAZIONE QUATER E IRES PREMIALE AL 20%

✓ ABSTRACT ROTTAMAZIONE QUATER

Il decreto Milleproroghe 2025 introduce una significativa novità per i contribuenti che hanno perso il beneficio della rottamazione quater.

Coloro che non sono riusciti a rispettare le scadenze di pagamento **entro il 31 dicembre 2024** avranno la possibilità di presentare nuovamente domanda per rientrare nel piano di definizione agevolata.

Tuttavia, per poter usufruire di questa opportunità, sarà necessario rispettare precise condizioni e tempistiche, con la domanda da inoltrare **entro il 30 aprile 2025.**

Questa misura mira a fornire un aiuto concreto a quei contribuenti che, pur avendo manifestato la volontà di regolarizzare la loro posizione fiscale, si sono trovati in difficoltà nell'adempimento degli obblighi previsti

<u>Per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater" introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della settima rata, entro il 28 febbraio 2025.</u>

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro mercoledì 5 marzo 2025.

L'intento del provvedimento è quello di offrire un'ulteriore opportunità ai contribuenti **decaduti** dalla definizione agevolata a causa di difficoltà economiche o ritardi nei pagamenti.

Questa misura è frutto della consapevolezza delle **problematiche economiche e finanziarie** che molti cittadini e imprese hanno affrontato negli ultimi anni, con particolare riferimento alle difficoltà derivanti dall'instabilità economica e dalle incertezze post-pandemia. Il provvedimento intende garantire una **seconda possibilità per sanare i debiti fiscali senza incorrere in sanzioni e interessi di mora più elevati**.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Potranno beneficiare della riapertura solamente i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate entro il 31 dicembre 2024.

Per accedere nuovamente alla definizione agevolata, sarà necessario presentare una **nuova domanda** all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER)** entro il **30 aprile 2025**.

Sarà quindi fondamentale compilare correttamente la modulistica che verrà messa a disposizione dall'AdER, indicando chiaramente l'intenzione di aderire alla nuova fase della rottamazione.

CHI RESTA ESCLUSO DALLA RIAPERTURA

Non tutti i contribuenti potranno accedere alla riapertura della rottamazione quater. In particolare, coloro che non avranno versato la settima rata entro il 28 febbraio 2025 rimarranno esclusi dalla possibilità di riammissione.

Questo significa che chi è in regola con i versamenti fino a quella data avrà l'obbligo di continuare a rispettare il piano di pagamento originale, senza poter usufruire della riapertura. Per questi contribuenti non sono previste ulteriori tutele o forme di flessibilità nei pagamenti.



INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2025/02

Non sarà sufficiente riprendere i versamenti sospesi, ma si dovrà avviare **ex novo** la richiesta di adesione. A seguito della presentazione della domanda, l'AdER fornirà un **piano aggiornato di pagamento**, specificando gli importi e le scadenze.

✓ ABSTRACT IRES PREMIALE

La L. 207/2024 ha introdotto l'aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d'imposta 2025, a favore dei soggetti indicati dall'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31.12.2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a € 20.000), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Tra gli altri requisiti è previsto che il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La misura pertanto agevola le società di capitali che patrimonializzano permettendo di ridurre l'imposta sui redditi IRES al 20% (dal 24%) per il solo anno 2025.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire dell'agevolazione le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, lettera a), b) e d) del Tuir.

Non si applica:

- alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024;
- ai soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regime forfetari.

PREREQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'Ires premiale spetta qualora sussistano le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024;
 - Non è precisato, se nel calcolo dell'80% si possa considerar e anche la quota del 5% destinata alla riserva legale oppure se l'importo debba essere aggiuntivo. Il fatto che si richieda una destinazione ad una riserva "apposita" fa ritenere corretta la secondatesi. Ad esempio, se l'utile del 2024 ammonta ad ϵ 100.000, con accantonamento a riserva di ϵ 5.000 la destinazione alla riserva "premiale" dovrà essere pari ad ϵ 80.000 (e non ad ϵ 75.000). In tal modo la quota di utile distribuibile sarà limitata al 15%.
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato nella predetta riserva, e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, sia destinata a investimenti 4.0 e 5.0. Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro.

Viene inoltre richiesto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

- **il numero** di unità lavorative per anno (ULA) <u>non sia diminuito</u> rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del DLgs 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.



INFORMATIVA AI CLIENTI

ANNO 2025/02

Il richiamo al concetto di incremento occupazionale previsto dal decreto legislativo 216/2023 (super deduzione al 120% che la legge di bilancio proroga fino al 2027) fa ritenere che occorra confrontare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato a fine 2025 con la media del 2024 e che il calcolo va fatto considerando anche i decrementi alle altre società del gruppo.

l'impresa non deve aver fatto ricorso, nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, all'istituto
della cassa integrazione guadagni ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali.

CAUSE DI DECADENZA

Per non perdere il beneficio ex post, la società deve rispettare due ulteriori condizioni:

- gli investimenti minimi effettuati nel 2025 o nel 2026 entro il 31 ottobre non devono essere ceduti, dismessi o delocalizzati all'estero fino al termine del quinto esercizio successivo (e dunque al 20230 o 2031 a seconda dei casi).
- la seconda condizione ex post è costituita dal mantenimento nel patrimonio netto della quota minima (80%) dell'utile 2024 accantonato ad un'apposita riserva. Il periodo di sorveglianza è in questo caso dato dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (termine 31 dicembre 2026).

Non sono previsti ulteriori vincoli riguardanti la distribuzione di riserve diverse da quella prevista dalla legge, anche se già esistenti in bilancio, o dell'utile che emergerà nel 2025.

ACCONTI 2026

L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.